



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

(ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 816-836)

Adottato con deliberazione di C.C. n. ____ del _____

INDICE

<i>PARTE PRIMA - PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE</i>	4
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	4
Articolo 2 - Concessioni e autorizzazioni	4
Articolo 3 - Procedimento amministrativo	5
Articolo 4 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo	6
Articolo 5 - Istruttoria	6
Articolo 6 - Rilascio della concessione o autorizzazione	6
Articolo 7 - Contenuto ed efficacia del provvedimento	7
Articolo 8 - Principali obblighi del concessionario	7
Articolo 9 - Revoca e modifica. Rinuncia.	8
Articolo 10 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone	8
Articolo 11 - Altre cause di decadenza	8
Articolo 12 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive	9
Articolo 13 – Subentro	9
Articolo 14 - Rinnovo	9
Articolo 15 - Tipologie di impianti pubblicitari	10
Articolo 16 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni	11
<i>PARTE SECONDA - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE</i>	11
Articolo 17 - Oggetto del canone	11
Articolo 18 - Ambito di applicazione del canone	11
Articolo 19 - Soggetto passivo	12
Articolo 20 - Funzionario responsabile	12
Articolo 21 - Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone	12
Articolo 22 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie	13
Articolo 23 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa	13
Articolo 24 - Modalità di determinazione del canone in base alla categoria/zona	15
Articolo 25 - Riduzioni e Maggiorazioni	16
Articolo 26 - Esenzioni	16

Articolo 27 - Termini per il versamento del canone	18
Articolo 28 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi	18
Articolo 29 - Maggiorazioni ed indennità	19
Articolo 30 - Rateazioni	19
Articolo 31 – Rimborsi	20
Articolo 32 - Mercati e fiere	20
Articolo 33 - Contenzioso	20
<i>PARTE TERZA - DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI</i>	20
Articolo 34 - Gestione del servizio	20
Articolo 35 - Canone sul servizio affissioni	20
Articolo 36 - Riduzione del canone	20
Articolo 37 - Esenzioni dal canone	21
Articolo 38 - Numerazione impianti	21
Articolo 39 - Modalità per il servizio affissioni	21
Articolo 42 - Vigilanza sanzioni amministrative	21
<i>PARTE QUARTA - DISCIPLINA TRANSITORIA</i>	22
Articolo 41 - Norme transitorie	22
Articolo 42 - Entrata in vigore	22

PARTE PRIMA - PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160; regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Cazzago San Martino, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
4. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
5. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2 - Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D. Lgs. 285/1992 e s.m.i.) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune (o nulla osta fuori dai centri abitati su strade provinciali e di altri enti);
4. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
5. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
6. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della segnalazione d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, è rimandata integralmente al regolamento Comunale per l'esercizio del Commercio su aree Pubbliche.

Articolo 3 - Procedimento amministrativo

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione. Si precisano alcune modalità, non esaustive ma per esempio, di presentazione della domanda:
 - a) domanda di autorizzazione per posteggio di mercato, spuntisti, produttori agricoli; espositori nelle aree di mercato o adiacenti; occupazioni antistanti pubblici esercizi e negozi, occupazioni varie con finalità economica; ambulanti in feste patronali, folcloristiche e simili; attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi, deve essere indirizzata allo Sportello telematico polifunzionale del Comune di Cazzago San Martino
 - b) domanda di autorizzazione all'installazione di un **mezzo pubblicitario** deve essere indirizzata allo Sportello telematico polifunzionale del Comune di Cazzago San Martino
 - c) domanda di autorizzazione/nulla osta all'**esposizione pubblicitaria** (quali vetrofanie, cartelli e striscioni temporanei, locandine, pubblicità su automezzi...etc.) deve essere indirizzata al protocollo comunale mediante posta elettronica certificata indirizzata all'Ufficio Tributi.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
8. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
9. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria e occupazione del suolo pubblico.

10. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.

11. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

Articolo 4 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, fatti salvi diversi termini disposti da altre normative che influiscono sul rilascio del provvedimento (tipo: ambientale, parere provinciale, etc.). In tal caso il termine di trenta giorni decorre dall'ottenimento delle predette autorizzazioni.

2. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 5 - Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.

5. L'ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 6 - Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
- b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
- c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
- d) versamento del deposito cauzionale, ove richiesto, nella misura stabilita dall'ufficio;
- e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito nella parte seconda del presente regolamento.

2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio che rilascia la concessione/autorizzazione, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Articolo 7 - Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
- b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
- c) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
- d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
- f) l'importo dovuto del canone di cui all'articolo 23 e seguenti del presente regolamento.

2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:

- g) l'ubicazione del mezzo;
- h) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
- i) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
- j) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- k) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
- l) l'importo dovuto del canone di cui all'articolo e seguenti di questo regolamento.

3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento.

5. Nell'ambito dell'attività edilizia possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per un periodo di occupazione massimo inferiore a 365 giorni e sono da considerare giornalieri.

Articolo 8 - Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.

3. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.

4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 53 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i..

Articolo 9 - Revoca e modifica. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 10 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. L'ufficio tributi e/o altro ufficio delegato comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 28 avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 11 - Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
 - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
 - c) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 30 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera;
 - d) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
 - e) il provvedimento non venga ritirato e versato contestualmente al ritiro il relativo canone entro 20 giorni dalla data del rilascio;
 - f) l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro 90 giorni dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;
 - g) mancato versamento della cauzione, se dovuta;
 - h) in tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 12, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Articolo 12 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato abusivamente l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.
4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009 e s.m.i., fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77, e s.m.i..

Articolo 13 – Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

Articolo 14 - Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 3 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15-ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019 e s.m.i..
6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

Articolo 15 - Tipologie di impianti pubblicitari

1 I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 16 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. L'ufficio responsabile del procedimento provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero della prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio responsabile del procedimento provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.

2. L'ufficio responsabile del procedimento provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto, all'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione e a verificare, a scadenza, l'effettiva cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie.

3. L'ufficio responsabile del procedimento provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

PARTE SECONDA - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 17 - Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 18 - Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei vicoli e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune nonché alle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio.

2. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i..

3. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, e s.m.i. insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio

indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.

4. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande, bow-windows, coperture su accessi pedonali residenziali e zoccoli di protezione edifici, e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

6. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 3 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 19 - Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o nulla osta/dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione/nulla osta ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

Articolo 20 - Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione in forma diretta, la Giunta Comunale designa i funzionari cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone unico relativamente agli specifici tipi di occupazione ed esposizioni pubblicitarie; i predetti sottoscrivono anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispongono i rimborsi.

2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Articolo 21 - Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Cazzago San Martino alla data del 31 dicembre 2019 risulta avere una popolazione residente di 10.957 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.

2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a. classificazione in zone del territorio comunale di cui all'allegato A);
- b. superficie dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
- c. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
- d. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità.

Articolo 22 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:

- a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni.

Articolo 23 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6 dell'articolo 18 del presente regolamento, le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 e s.m.i. alla quale si applicano i coefficienti previsti dall'articolo 24 e dal piano tariffario approvato, moltiplicata per i metri quadrati.

3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 e s.m.i. alla quale si applicano i coefficienti previsti dall'articolo 24 e dal piano tariffario approvato. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.

4. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160 e s.m.i.. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00 (ottocento/00). Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto

all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 s.m.i..

6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa di cui al successivo art. 26 è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

7. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.

8. Le occupazioni con dehors si realizzano con l'insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico; il dehors costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Il dehors può essere aperto, semichiuso o chiuso:

- è aperto quando lo spazio occupato non ha altre delimitazioni se non le fioriere;
- è semichiuso o chiuso quando lo spazio occupato ha delimitazioni laterali e/o frontali che determinino un ambiente circoscritto.
- I dehors possono essere composti da:
 - arredi di base: tavoli, sedie, poltrone, divani e panche, eccetera;
 - elementi complementari di copertura e riparo quali ombrelloni, protezioni laterali e/o frontali, tende, gazebo, eccetera;
 - elementi accessori: fioriere, pedane, stufe ad irraggiamento, nebulizzatori, complementi di arredo eccetera.

I dehors sono installati in prossimità dell'esercizio di cui costituiscono pertinenza, garantendo la maggiore contiguità e corrispondenza possibile con la facciata dell'esercizio stesso.

Nelle piazze e negli spazi ove è possibile installare dehors anche non in stretta pertinenza con l'esercizio a cui il dehors fa riferimento, la richiesta di occupazione suolo da parte di più esercizi viene accordata ripartendo in modo eguale lo spazio disponibile, senza relazione alle dimensioni interne degli esercizi richiedenti.

Al fine di consentire il transito pedonale lungo il marciapiede deve essere garantito uno spazio adibito a tale scopo avente larghezza non inferiore a metri 1,50.

Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli, dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, ad eccezione di strade con traffico estremamente limitato e facenti parte della maglia viaria secondaria, classificate dal codice della strada quali strade locali.

I dehors dovranno rispettare le norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche garantendo l'accessibilità agli spazi come previsto dalla L. 13/89, L.R. 6/89, D.M. 236/89 e s.m.i.

1. Negli ambiti sottoposti a vincolo culturale e paesaggistico, la concessione di suolo è subordinata all'ottenimento del preventivo nulla osta da parte Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici e/o dell'autorizzazione paesaggistica, se previsti dalla relativa normativa di settore.

2. È esclusa dall'ottenimento dei pareri sopra indicati la semplice installazione di tavoli e sedie, se previsto dalla relativa normativa di settore.

3. Se la domanda di occupazione suolo è riferita a tali ambiti, l'ufficio sospende l'esame della pratica e invita il proponente a compilare la modulistica necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione paesistica e del parere della competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.

4. Ottenute le autorizzazioni e i nulla osta indicati nel comma precedente, la domanda di concessione suolo segue l'iter previsto per le concessioni di suolo per occupazioni complesse.

9. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione un importo pari a cinque volte la tariffa standard annuale.

10. Per le occupazioni con stazioni radio base finalizzate all'erogazione del servizio di telefonia mobile e con ogni altro impianto su cui siano fissate antenne facenti parte della rete di telecomunicazioni la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area recintata di utilizzo (con ad esempio traliccio, ripetitore, antenna, cabina,

shelter, cavidotto, ecc.) risultante dal provvedimento di concessione. Per le occupazioni permanenti con stazioni radio base finalizzate all'erogazione del servizio di telefonia mobile e con ogni altro impianto su cui siano fissate antenne facenti parte della rete di telecomunicazioni il canone è determinato secondo il seguente criterio:

- per le occupazioni realizzate da 1 a 100 mq.: canone annuo stabilito forfetariamente in € 12.000,00 (dodicimila/00);
- per le occupazioni di dimensioni superiori ai 100 mq. il canone annuo minimo di € 12.000,00 (dodicimila/00) è aumentato di € 1.000,00 (mille/00) per ogni ulteriore frazione di 10 mq di superficie occupata;
- per le occupazioni da 1 a 100 mq. in regime di co-siting (presenza di due o più impianti sul medesimo palo, con area apparati a terra distinti) o di sharing (presenza di due o più impianti sul medesimo palo, con la medesima area apparati a terra) il canone annuo è di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00) per ogni gestore;
- per le occupazioni di dimensioni superiori ai 100 mq. in regime di co-siting il canone annuo minimo di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00) è aumentato di € 500,00 (cinquecento/00) a gestore per ogni ulteriore frazione di 10 mq di superficie occupata.

In caso di coubicazione e condivisione delle infrastrutture di telecomunicazioni, ciascun ulteriore gestore ha l'obbligo di richiedere e sottoscrivere la concessione per l'assunzione dei relativi obblighi. L'utilizzazione da parte di più gestori senza concessione rende abusiva l'occupazione per difformità.

11. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione, ovvero in base a fasce orarie, ovvero a tariffa giornaliera.

12. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.

Articolo 24 - Modalità di determinazione del canone in base alla categoria/zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A); alle tariffe di cui all'art. 23 del presente regolamento, come da schema sotto riportato, si applicano i coefficienti come elencati nel piano tariffario approvato.

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI		
DESCRIZIONE	TARIFFA	COEFFICIENTE
CATEGORIA 1°	€ 40,00	1,00
CATEGORIA 2°	€ 24,00	0,60

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE TEMPORANEE GIORNALIERE		
DESCRIZIONE	TARIFFA	COEFFICIENTE
CATEGORIA 1°	€ 0,70	1,00
CATEGORIA 2°	€ 0,42	0,60

2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A); alle tariffe di cui all'art. 23 del presente regolamento, come da schema sotto riportato, si applicano i coefficienti come riportato nel piano tariffario approvato.

OCCUPAZIONI PERMANENTI		
DESCRIZIONE	TARIFFA	COEFFICIENTE
CATEGORIA 1°	€ 40,00	1,00
CATEGORIA 2°	€ 24,00	0,60

OCCUPAZIONI TEMPORANEE GIORNALIERE		
DESCRIZIONE	TARIFFA	COEFFICIENTE

CATEGORIA 1°	€ 0,70	1,00
CATEGORIA 2°	€ 0,42	0,60

Articolo 25 - Riduzioni e Maggiorazioni

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe di cui ai precedenti artt. 23 e 24:

- a) per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
- b) per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
- c) per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;
- d) per le occupazioni temporanee aventi durata inferiore al giorno, anche non continuative, la misura di cui alla lett. a) è applicata in base alle seguenti fasce orarie:
 - dalle ore 07,00 alle ore 14,00 = 70% della tariffa giornaliera;
 - dalle ore 14,00 alle ore 18,00 = 25% della tariffa giornaliera;
 - dalle ore 18,00 alle ore 07,00 = 5% della tariffa giornaliera;
- e) per le occupazioni temporanee di competenza della Polizia Locale, aventi durata:
 - superiore a 1 (uno) mese e fino a 3 (tre) mesi, la misura di cui all'art. 24 comma 2 è scontata del 50%, per il secondo e terzo mese;
 - superiore a 3 (tre) mesi, la misura di cui all'art. 24 comma 2 è scontata del 70%, per i mesi successivi al terzo;
- f) per le occupazioni temporanee relative a impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia, che riguardano opere volte all'efficientamento energetico aventi durata:
 - fino a 1 (uno) mese, la misura di cui all'art. 24 comma 2 è scontata del 15%;
 - superiore a 1 (uno) mese e fino a 3 (tre) mesi, la misura di cui all'art. 24 comma 2 è scontata del 60%, per il secondo e terzo mese;
 - superiore a 3 (tre) mesi, la misura di cui all'art. 24 comma 2 è scontata del 80%, per i mesi oltre il terzo.

Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

2. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:

- a) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
- b) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;

Articolo 26 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) ditte esecutrici di lavori/servizi per conto del Comune di Cazzago San Martino;
- h) le occupazioni occasionali di durata e superficie tali per cui il canone risulti essere inferiore all'ammontare indicato all'art. 27 comma 8, e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- i) le occupazioni con cantieri e simili, di durata superiore a 48 ore, per interventi di manutenzione delle reti tecnologiche e degli impianti esistenti, o per interventi di realizzazione di nuove estensioni delle reti tecnologiche (di proprietà comunale o per le quali sia prevista la futura devoluzione gratuita al Comune), il cui compimento sia affidato direttamente al gestore dell'ambito dei pubblici servizi delle reti tecnologiche oppure a società loro appaltatrici, previa comunicazione al Comando di Polizia locale;
- j) le occupazioni urgenti dovute alla improrogabile necessità di ripristinare la funzionalità di reti tecnologiche di interesse pubblico (elettriche, telefoniche, idriche, fognarie, del gas), purché la durata dei lavori non superi le 48 ore;
- k) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- l) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni ed iniziative a carattere politico, culturale e sindacale;
- m) le occupazioni di particolare pregio artistico, architettonico od estetico (es. fioriere);
- n) le occupazioni di pubblico interesse patrocinate dal Comune;
- o) le occupazioni effettuate dalle ONLUS di cui al D. Lgs 4 dicembre 1997 n.460 s.m.i.;
- p) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- q) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- r) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- s) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- t) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- u) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- v) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e s.m.i.rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- w) i mezzi pubblicitari inerenti l'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- x) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Articolo 27 - Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione/nulla osta, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30 aprile di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, semprechè non si verificano variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a €. 1.000,00 (mille/00), è consentito il versamento in 3 rate di pari importo scadenti il 31 marzo, il 31 luglio e il 30 novembre.
8. Il pagamento del canone, relativamente alle occupazioni permanenti e temporanee, non deve essere eseguito qualora l'ammontare del versamento dovuto sia inferiore ad € 10,00 (dieci/00). Non si provvede altresì ad effettuare rimborsi qualora la somma a credito sia inferiore ad € 10,00 (dieci/00).
9. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.

Articolo 28 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive di concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179 e s.m.i., determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;

c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i..

3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentata del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.

4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.

5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:

- a) al pagamento dell'indennità;
- b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
- c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata si provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 e s.m.i. la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 e s.m.i. si procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza - ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981 e s.m.i.. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 29 - Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita relativamente alle fattispecie soggette a nulla osta/dichiarazione, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 (venticinque/00) ed un massimo di € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27/12/2019 e s.m.i..

2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggetti all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 31 comma 3 del presente regolamento.

3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.

4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 30 - Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le modalità della normativa vigente.

2. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal

beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

3. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Articolo 31 – Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.

Articolo 32 - Mercati e fiere

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati e fiere sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito regolamento Comunale per l'esercizio del Commercio su aree Pubbliche.

Articolo 33 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

PARTE TERZA - DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 34 - Gestione del servizio

1. Il Comune di Cazzago San Martino mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.

Articolo 35 - Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio il canone è dovuto in solido dal committente; il pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 e s.m.i. moltiplicata per il coefficiente di riferimento a seconda del formato.

3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70 x 100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.

Articolo 36 - Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:

- a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;

- b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- e) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- f) gli annunci mortuari.

Articolo 37 - Esenzioni dal canone

L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 38 - Numerazione impianti

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo della ditta proprietaria o utilizzatrice.
2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma della Città con l'indicazione del servizio.

Articolo 39 - Modalità per il servizio affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio tributi mette a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
4. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.

Articolo 42 - Vigilanza sanzioni amministrative

1. L'ufficio tributi e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 29 del presente regolamento.

3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, dove compatibile, quanto previsto dall'art. 28.

PARTE QUARTA - DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 41 - Norme transitorie

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 29/11/1995 e s.m.i., nonché la delibera tariffaria n. 21 approvata dalla Giunta Comunale in data 26/02/2019 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.

2. Il regolamento per il canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 76 del 12/10/1998 e s.m.i., comprensivo della tariffa base e dei coefficienti, resta applicabile per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.

3. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di due anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019 e s.m.i..

Articolo 42 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2021.

ALLEGATO A

ELENCO DELLE STRADE CON CLASSIFICAZIONE PER CATEGORIA AI FINI DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

Categoria 1

Specie	Denominazione Via	Frazione	Coefficiente
VIA	ACHILLE GRANDI	CAZZAGO S.M.	1
VIA	AGOSTINO NOVELLA	CAZZAGO S.M.	1
VIA	ALCIDE DE GASPERI	CAZZAGO S.M.	1
LARGO	ALESSANDRO BETTONI	CAZZAGO S.M.	1
VIA	ALESSANDRO VOLTA	CAZZAGO S.M.	1
VIA	ANNA FRANK	PEDROCCA	1
VIA	ANTONIO GRAMSCI	BORNATO	1
VIA	ANTONIO MEUCCI	CAZZAGO S.M.	1
VIA	ASTOLFO LUNARDI	CAZZAGO S.M.	1
VIA	AYMO MAGGI	CALINO	1
VIA	BARCO	COSTA BARCO	1
VIA	BASSO CASTELLO	BORNATO	1
VIA	BONFADINA	CAZZAGO S.M.	1
VIA	BORNADINA	COSTA BARCO	1
LOCALITA'	BOSCHI	CALINO	1
VIA	CA' NOVA	CAZZAGO S.M.	1
PIAZZA	CADUTI	CALINO	1
VIA	CADUTI	PEDROCCA	1
VIA	CADUTI DEL LAVORO	CAZZAGO S.M.	1
VIA	CADUTI DI CEFALONIA	BORNATO	1
VIA	CALCHERA	CAZZAGO S.M.	1
VIA	CAMILLO GOLGI	CALINO	1
VIA	CANEVETTO	CALINO	1
VIA	CARDINALE GIULIO BEVILACQUA	CAZZAGO S.M.	1
PIAZZA	CARDINALE LODOVICO CALINI	CALINO	1
VICOLO	CAREBBIO	CAZZAGO S.M.	1
VIA	CAREBBIO	CAZZAGO S.M.	1
VIA	CARSO	CAZZAGO S.M.	1
VIA	CASTELLO	BORNATO	1
VIA	CERESA	CAZZAGO S.M.	1
VIA	CONTE SECCO D' ARAGONA	BORNATO	1
LOCALITA'	COSTANTINA	PEDROCCA	1
VIA	COSTANZO GUARNERI	CAZZAGO S.M.	1
VIA	CROCIATE	CAZZAGO S.M.	1
VIA	DEGLI ALPINI	BORNATO	1
VIA	DEI MILLE	BORNATO	1
VIA	DEI MOSNELLI	BORNATO	1
VIA	DEI PATRIOTI	CAZZAGO S.M.	1
VIA	DEL BROLO	CAZZAGO S.M.	1
PIAZZA	DEL COMUNE	CAZZAGO S.M.	1
VIA	DEL DOSSO	CAZZAGO S.M.	1
VIA	DEL GALLO	BORNATO	1
VIA	DEL PEROSINO	PEDROCCA	1
VIA	DELLA BOSCHETTA	CAZZAGO S.M.	1

VIA	DELLA CASA COMUNALE	CAZZAGO S.M.	1
VIA	DELLA CAVALLERA	BORNATO	1
VIA	DELLA PACE	CAZZAGO S.M.	1
VIA	DELLA PERGOLA	BORNATO	1
VIA	DELLE TEZE	CAZZAGO S.M.	1
TRAVERSA	DI VIA CADUTI DEL LAVORO	CAZZAGO S.M.	1
TRAVERSA	DI VIA CARDINALE GIULIO BEVILACQUA	CAZZAGO S.M.	1
TRAVERSA	DI VIA DELLA PACE	CAZZAGO S.M.	1
VIA	DON GIOVANNI LUSSARDI	PEDROCCA	1
PIAZZA	DON LUIGI GREGORI	PEDROCCA	1
VIA	DON PIETRO CAFFONI	CAZZAGO S.M.	1
VIA	DONATORI DI SANGUE	CAZZAGO S.M.	1
VIA	DUOMO	CAZZAGO S.M.	1
VIA	EMILIO ALESSANDRINI	CALINO	1
VIA	EMILIO ED ENRICO DANDOLO	BORNATO	1
VIA	ENRICO BERLINGUER	CAZZAGO S.M.	1
VIA	ENRICO MATTEI	CAZZAGO S.M.	1
VIA	ERMANNIO MARGHERITI	CAZZAGO S.M.	1
VIA	EUGENIO MONTALE	COSTA BARCO	1
VIALE	EUROPA	PEDROCCA	1
VIA	FONTANA	CAZZAGO S.M.	1
VIA	FRANCESCO BESSI	BORNATO	1
VIA	FRANCIACORTA	CAZZAGO S.M.	1
VIA	FRANZINA	CAZZAGO S.M.	1
VIA	GAETANO DONIZETTI	PEDROCCA	1
VIA	GALILEO GALILEI	CAZZAGO S.M.	1
VIA	GASPARO DA SALO'	BORNATO	1
VIA	GENERALE REVERBERI	CAZZAGO S.M.	1
VIA	GEZIO CALINI	CALINO	1
VIA	GIACOMO BRODOLINI	CAZZAGO S.M.	1
VIA	GIACOMO MATTEOTTI	BORNATO	1
VIA	GIULIO PASTORE	CAZZAGO S.M.	1
VIA	GIUSEPPE ANGELINI	BORNATO	1
VIA	GIUSEPPE BONDELLI	BORNATO	1
VICOLO	GIUSEPPE GARIBALDI	BORNATO	1
VIA	GIUSEPPE GARIBALDI	BORNATO	1
VIA	GIUSEPPE MAZZINI	BORNATO	1
VIA	GIUSEPPE TOVINI	CAZZAGO S.M.	1
VIA	GIUSEPPE UNGARETTI	CAZZAGO S.M.	1
VIA	GIUSEPPE VERDI	CAZZAGO S.M.	1
VICOLO	GIUSEPPE VERDI	CAZZAGO S.M.	1
VICOLO	GUGLIELMO MARCONI	CAZZAGO S.M.	1
PIAZZA	GUGLIELMO MARCONI	CAZZAGO S.M.	1
VIA	INESISTENTE X ICI	CAZZAGO S.M.	1
VIA	JOHN FITZGERALD KENNEDY	CAZZAGO S.M.	1
VIA	LA COLLINA	CAZZAGO S.M.	1
VIA	LA ROTONDA	CALINO	1
VIA	LEONARDO DA VINCI	CAZZAGO S.M.	1
VIA	LORENTINO	CAZZAGO S.M.	1
VIA	LUCA MARENZIO	BORNATO	1
VIA	LUIGI MANENTI	CAZZAGO S.M.	1
VIA	LUOGO NUOVO	CALINO	1
VIA	MARTIN LUTHER KING	CALINO	1

VIA	MAXIMILIAN KOLBE	BORNATO	1
VIA	MILLE MIGLIA	CALINO	1
VIA	MONTE ROSSA	BORNATO	1
VIA	MONTECASSINO	CAZZAGO S.M.	1
VIA	MONTELUNGO	CAZZAGO S.M.	1
VIA	OSCAR ROMERO	CALINO	1
VIA	OTTO MARZO	CAZZAGO S.M.	1
VIA	PADANA SUPERIORE	PEDROCCA	1
PIAZZA	PADRE GIOVANNI BATTISTA PIAMARTA	COSTA BARCO	1
VIA	PADRE OTTORINO MARCOLINI	BORNATO	1
VIA	PAPA GIOVANNI VENTITREESIMO	PEDROCCA	1
VIA	PAPA PAOLO SESTO	CALINO	1
VIA	PEDROCCHETTA	PEDROCCA	1
VIA	PER OSPITALETTO	COSTA BARCO	1
VIA	PER ROVATO	CAZZAGO S.M.	1
VIA	PIERO ZUCCHERETTI	COSTA BARCO	1
VIA	PIERRE E MARIE CURIE	CAZZAGO S.M.	1
VIA	PIEVE VECCHIA	BORNATO	1
TRAVERSA	PRIMA DI VIA GIUSEPPE GARIBALDI	BORNATO	1
TRAVERSA	PRIMA DI VIA LORENTINO	CAZZAGO S.M.	1
VIA	PRIVATA BRUNO BUOZZI	CAZZAGO S.M.	1
VIA	PRIVATA CADUTI DI PIAZZA DELLA LOGGIA	CAZZAGO S.M.	1
VIA	PRIVATA CRISTOFORO TURRICENI	CALINO	1
VIA	PRIVATA DON LORENZO MILANI	CAZZAGO S.M.	1
VIA	PRIVATA DON PRIMO MAZZOLARI	CALINO	1
VIA	PRIVATA EMILIO PASINI	BORNATO	1
VIA	PRIVATA GIUSEPPE BINI	CAZZAGO S.M.	1
VIA	PRIVATA GIUSEPPE CASTELLINI	CAZZAGO S.M.	1
VIA	PRIVATA GIUSEPPE DI VITTORIO	CAZZAGO S.M.	1
VIA	PRIVATA PIETRO DA MARONE	CALINO	1
VIA	PRIVATA SALVATORE ALLENDE	CAZZAGO S.M.	1
VIA	PRIVATA TERESIO OLIVELLI	CAZZAGO S.M.	1
VIA	PROSPERO RIZZINI	CAZZAGO S.M.	1
STRADA	PROVINCIALE 19	PEDROCCA	1
VIA	QUATTRO NOVEMBRE	CAZZAGO S.M.	1
LOCALITA'	QUATTRO VIE	CALINO	1
VIA	RAFFAELLO SANZIO	BORNATO	1
VIA	REGINA ELENA	COSTA BARCO	1
VIA	ROLANDO MARIA RIVI	COSTA BARCO	1
VIA	ROMA	BORNATO	1
VIA	ROMANINO	BORNATO	1
VICOLO	ROSSINI	CAZZAGO S.M.	1
VIA	SALA	CALINO	1
VIA	SALVATORE QUASIMODO	CAZZAGO S.M.	1
VIA	SALVO D' ACQUISTO	CALINO	1
VIA	SAN BARTOLOMEO	BORNATO	1
VIA	SAN BERNARDO	PEDROCCA	1
VIA	SAN CARLO BORROMEO	CAZZAGO S.M.	1
VIA	SAN MICHELE	CALINO	1
CONTRADA	SAN PIETRO	CALINO	1
VIALE	SANDRO PERTINI	CAZZAGO S.M.	1
LOCALITA'	SANT'ALBERTO	CAZZAGO S.M.	1
VIA	SANT'ANGELA MERICI	CAZZAGO S.M.	1

VICOLO	SANT'ANTONIO	CALINO	1
VIA	SANT'ANTONIO	CAZZAGO S.M.	1
TRAVERSA	SECONDA DI VIA LORENTINO	CAZZAGO S.M.	1
VIA	SELVA	CAZZAGO S.M.	1
VIALE	STAZIONE	BORNATO	1
LOCALITA'	STOCCHETTA	CAZZAGO S.M.	1
VIA	STRADONCINO	CAZZAGO S.M.	1
VIA	TITO SPERI	BORNATO	1
LOCALITA'	TONSI	CAZZAGO S.M.	1
VIA	TORRE	CALINO	1
VIA	TRAVERSO	CAZZAGO S.M.	1
VIA	TRENTO	BORNATO	1
VIA	TRIESTE	BORNATO	1
VIA	VALLE	BORNATO	1
VIA	VENTICINQUE APRILE	BORNATO	1
VIA	VILLA DI SOPRA	BORNATO	1
VIA	VILLA DI SOTTO	BORNATO	1
VIA	VINCENZO PERONI	BORNATO	1
VIA	VITTORIO BACHELET	CALINO	1
PIAZZA	VITTORIO EMANUELE SECONDO	CAZZAGO S.M.	1
VIA	VITTORIO EMANUELE TERZO	BORNATO	1

Categoria 2

Specie	Denominazione Via	Frazione	Coefficiente
LOCALITA'	CA' DEL DIAOL	CAZZAGO S.M.	0,6
VIA	CHIESA VECCHIA	PEDROCCA	0,6
VIA	DEL LONGARONE	BORNATO	0,6
LOCALITA'	FONTANONE	CALINO	0,6
LOCALITA'	FORNACI	CAZZAGO S.M.	0,6
LOCALITA'	PESCHIERA DI SOPRA	PEDROCCA	0,6
LOCALITA'	PESCHIERA DI SOTTO	PEDROCCA	0,6